All'Insigne Accademia delle Scienze di Torino
Omaggio riverente dell'A.

ORANO Avv. GIUSEPPE

IL PATIBOLO E L'ERGASTOLO

DI FRONTE

ALL'ERRORE GIUDIZIARIO

Estratto dal *FORO PENALE*

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA
1900

IL PATIBOLO E L'ERGASTOLO

DI FRONTE ALL'ERRORE GIUDIZIARIO

I.

In tutti gli Stati, nei quali venne abolito l'estremo supplizio, l'argomento che ebbe maggior potere sull'animo dei legislatori fu indubbiamente quello della irreparabilità di questa pena. Tale argomento infatti dovrebbe bastare da solo per disarmare i sostenitori del patibolo.

" La giustizia, diceva il Pastoret, può ritrovare un colpevole fuggitivo, ma essa non ritroverà mai un innocente immolato sul patibolo. „

" Questa sola ragione, osservava il Condorcet, basta per distruggere tutti i ragionamenti impiegati per sostenere la necessità o la giustizia della pena capitale. „

Cesare Cantù, nel suo libro su Beccaria, pur non dissimulando di inclinare verso la legittimità della stessa pena, giunto però al termine del lavoro, parvegli di sentire la voce del sommo maestro che gli dicesse: " Come può avventurarsi la testa di un uomo ad un altro uomo stipendiato per reciderla? Come a un giudice fallibile competono sentenze che non si possono più revocare? Come all'uomo collocato sulla terra ad espiare e meritare si infliggerà una pena irreparabile, di cui non solo può essere fallata l'applicazione, ma è posta in dibattimento la legittimità? „ e spaventato da queste riflessioni, gettò la penna e più oltre non scrisse.

È bensì vero che non mancò chi alla irreparabilità dell'errore giudiziario, in casi di condanne capitali, contrapponesse la rarità, poco calcolabile, dell'errore medesimo.

Per tacer d'altri, il Vigliani, quando nel 1875 si discuteva in Senato il progetto di Codice penale, non si peritò di dire: " Il famoso caso del Fornaretto, i casi di Calas, di Lesurque, ecc., sono diventati proverbiali; non si parla che di questi casi perchè altri non si conoscono; e in vero, se essi furono sempre rari anche nei tempi in cui il procedimento penale era pieno di imperfezioni e di pericoli, sono divenuti quasi improbabili nei tempi nostri, in cui le procedure penali sono circondate dalle maggiori guarentigie. „

E concluse: " Credo di poter affermare che il temuto errore è divenuto talmente improbabile, che si può quasi considerare come un'impossibilità morale. „

Così sentenziava il guardasigilli Vigliani; ma intanto ai pochi casi da lui ricordati, non solo molti altri se ne dovevano aggiungere, che gli annali giudiziari registrarono prima del 1875 e che dovettero passargli inosservati; ma, sventuratamente, dopo quell'anno non si chiuse il lungo martirologio degli innocenti giustiziati.

E valga il vero. Prima del 1875, oltre i nomi di Calas e di Lesurque, in Francia furono resi celebri quelli del Dubeaux, del Langlande, del Rodger, del Ravier, del Loizzerolle, di Maddalena Guernie, di Rosaria Dolce, ecc.

Ben nove condanne a morte d'innocenti furono pronunciate in Francia nel 1826, e Carlo Lucas ne ricorda parecchie altre nel suo *Sistème pénal.*

Oltre che in quella nazione, non furono altrove meno infrequenti siffatti errori prima del 1875.

In Inghilterra, O' Connel difese tre fratelli che furono giustiziati e poi riconosciuti innocenti.

Un tal Polizioni nel 1865, condannato a morte in Londra come reo di assassinio, fu più tardi riconosciuto vittima di errore giudiziario.

Nello stesso anno un tal Giardinieri, condannato all'estremo supplizio a Swansea, fu riconosciuto innocente proprio in sul punto in cui doveva essere decapitato.

Nel 1874 in Pensilvania, un moribondo a nome Marthyr Tyduel, si confessò l'autore di un assassinio pel quale un tal Richard Levis aveva lasciato la testa sul patibolo.

Nel 1848, Goldmark, deputato alla Dieta dell'Impero, fu condannato a morte e dopo 20 anni riconosciuto innocente.

Altro e grave errore che rimonta alla stessa epoca fu riferito dal professore Lastres di Madrid, errore verificato a Siviglia con la confessione del vero colpevole, quando il creduto reo era già stato garrottato.

In Italia, la schiera degli innocenti spenti per mano del carnefice, prima che il Vigliani proclamasse in Senato la quasi impossibilità di sì deplorevoli errori, non è breve.

A tacere del caso, ormai leggendario, del Fornaretto, è ben noto quello di Antonio Foscarini, che, strozzato in carcere dietro sentenza di morte, fu poi riconosciuto innocente.

A Cagliari nel 1845, certi fratelli Tolu, nobili, morirono innocenti sulla forca.

Ricorderò pure quel Pio Santunione, pel quale, dopo la condanna a morte, ebbe luogo un memorabile giudicato di revisione avanti la Cassazione di Torino nel 1866; e le sette condanne capitali, riconosciute erronee in un giudizio di rinvio in Modena nel 1871.

A convincere poi della frequenza di sì infausto errore, nel nostro paese, in epoca anteriore all'anno predetto, basterà rammentare che nel decennio 1867-76, 222 condannati a morte poterono sperimentare un secondo giudizio.

Ebbene di questi 222, 20 nel giudizio di rinvio furono *assoluti.* Gli altri 202, in grazia al rinnovato dibattimento, furono condannati a pene minori, cioè 151 ai lavori forzati a vita, e 51 a sole pene temporanee. Così che, ove non fosse intervenuto l'annullamento della prima sentenza, non meno di 20 innocenti, e 202 meritevoli di pene minori, sarebbero stati sgozzati.

Se non che, a smentire il Vigliani, e quanti ne dividono l'opinione, non bisogna dimenticare che nel 1875 la improbabilità dell'errore si volle ascrivere al fatto che, ai tempi nostri, le procedure penali vennero circondate da guarentigie, che mancavano nei tempi da noi lontani.

All'ottimismo di costoro ecco come rispondono i fatti dal 1875 in poi.

Nel 1881, per provata innocenza fu ridonata la libertà all'inglese Edmondo Galley, già condannato a morte.

Nel 1884, furono condannati alla stessa pena certi Lowson e Siddle; ma al momento della esecuzione il Lowson protestò l'innocenza del Siddle, designando il vero colpevole, e così il Siddle scampò al patibolo.

Nelle relazioni della benemerita *Howard Association* di Londra, fra altre sono mentovate due condanne di innocenti alla pena estrema; e cioè quella di un tal Scampton, riconosciuto innocente dopo lunga prigionia; e quella di una certa Steiner, la quale condannata a morte in Austria nel 1877 per assassinio, fortunatamente ottenne che le venisse commutata la pena, e nel 1881, scopertosi il vero colpevole, potè ricuperare la libertà.

Il Thonissen di Lovanio nel 1877 comunicava alla *Rivista Penale* del Lucchini, fra i molti altri casi il seguente. Un tal Guglielmo Habron, condannato a morte nel 1876, aspettò per tre settimane il momento della esecuzione, finchè, attesa la sua avanzata età, ottenne la commutazione della pena. Frattanto, in seguito ad inchiesta, nel marzo 1879, venne riconosciuta la sua innocenza e scoperto il vero colpevole in altro individuo, per nome Peace.

E poichè l'enumerazione di tutti cotesti assassini legali, condurrebbe troppo in lungo il mio discorso, mi limiterò qui a ricordare quello di data recente, di cui fu vittima un tal Montanari, che condannato a morte a Treviso nel 1888 fu riconosciuto innocente nei primi del 1889, in seguito alla scoperta dei veri colpevoli.

Di fronte pertanto a un numero così notevole di condanne d'innocenti in cause capitali, numero che — a prescindere dai casi da me taciuti per ragion di brevità — sarebbe di gran lunga maggiore se fosse sempre possibile scoprire il mistero che circonda i più atroci delitti, vi è da meravigliare che v'abbia chi ancora metta in dubbio la frequenza di tali errori, non ostante che di tale frequenza parecchie delle cause non restino occulte ai pratici di cose giudiziarie.

Per mio credere è evidente che errori di tal fatta possono verificarsi di soventi, anzitutto, perchè i maggiori delitti, essendo deferiti al giudizio dei giurati, non ammettono che un solo grado di giurisdizione, e quindi sulle questioni di merito è escluso ogni sindacato superiore. In secondo luogo, l'allarme suscitato nel popolo da maleficii siffatti crea nell'animo di chi li giudica, timori e preoccupazioni, che, non di rado, offuscano l'intelletto e spingono facilmente alla condanna. Il pensiero di lasciare impunito un delitto che ha turbato grandemente la coscienza pubblica, prevale molte volte all'idea, per quanto paurosa, di sagrificare l'innocente.

II.

Ma se non può cader dubbio sulla frequenza dell'errore in casi di condanna a morte, sarà esso reso meno facile trattandosi di condanna all'ergastolo? — Secondo me il pericolo di errore prevale sotto il regime di questa seconda pena.

Quando il *ministro delle alte opere* figurava nel bilancio passivo dello Stato italiano, molti sfuggivano alla pena di morte per l'avversione che questa suscitava nei giurati. Per contro oggi che, non di morte, ma trattasi soltanto di pena perpetua, della quale si ignora la severità, e dirò la crudeltà nel modo di espiazione, i giurati sono più corrivi alla condanna e per tale corrività non è raro che venga immolato l'innocente.

" Con la pena dell'ergastolo, lasciò scritto il Zanardelli nella celebrata relazione con cui accompagnò il progetto di Codice Penale del 1887, vengono tolte tutte le esitazioni che possono trarre a miti verdetti, per la ripugnanza ad applicare una pena irreparabile e sanguinosa " (pag. 48).

Ed il Villa, nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati sullo stesso progetto, ripetè, che " la gravità della pena di morte e la ripugnanza che essa inspira, rende inclinevoli i giurati alla concessione delle circostanze attenuanti in misura molto maggiore che nei reati punibili colle altre più alte pene restrittive della libertà. "

Lo stesso illustre giureconsulto confortò poi tale verità soggiungendo, che, dal 1876 al 1880, i giurati francesi concessero le attenuanti 90 volte su 100 in accuse capitali, e 71 su 100 in quelle che per i colpevoli portavano la pena dei lavori forzati a vita. (Pag. 63.)

Ma se questa avversione potè suggerire verdetti miti sotto l'impero del patibolo, e quindi far scongiurare non poche condanne di innocenti, ora che tale freno manca nelle condanne all'ergastolo, manifestamente viene accresciuto il pericolo dell'ingiusto sagrifizio. La pena dell'ergastolo, in altre parole, perchè non circondata dagli orrori della pena capitale, rende più facile l'errore giudiziario.

La maggior probabilità dell'errore in casi di condanne all'ergastolo io la ricavo inoltre dalla mancanza di cautele nella esecuzione di tale pena, in confronto di quanto avveniva allorchè vigeva la pena di morte. Prima del 1890 una esecuzione capitale non poteva aver luogo se non si provvedeva a termine dell'articolo 650 del Codice di Procedura Penale, il quale così disponeva:

" Se la condanna è di morte, il difensore *dovrà*, sotto la sua personale responsabilità, produrre il ricorso nel termine voluto dalla legge, quando anche il condannato non volesse.

" Ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore, o sia stato prodotto fuori dei termini indicati dalla legge, il Pubblico Ministero, restando intanto sospesa l'esecuzione della sentenza, manderà d'ufficio gli atti alla Corte di Cassazione, la quale destinerà un avvocato, ed esaminerà i mezzi d'annullamento che egli produrrà, salvo al Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione ed alla stessa Corte, la facoltà di elevarne altri d'ufficio; e salvo alla stessa Corte, se vi è luogo, il pronunziare pene disciplinari contro il difensore che omise di produrre entro i termini legali il ricorso.

Nè soltanto tali disposizioni costituivano una garanzia contro l'errore giudiziario. L'esecuzione della sentenza era subordinata ad altre e savissime cautele. Essa cioè non aveva luogo immediatamente dopo il rigetto del ricorso; ma, dopo la trasmissione degli atti del processo al Ministro guardasigilli con la domanda di grazia, lo stesso Ministro sentiva il parere del Procuratore generale del Distretto, dal quale dipendeva la Corte giudicante, e se vi era qualche dubbio sulla giustizia del verdetto si richiedeva il parere della Corte d'assise che pronunciò la condanna; e, finalmente, s'invocava il parere del Consiglio di Stato (1).

Tutto ciò si faceva prima di spingere sul patibolo un condannato. Ora invece, nessuna delle predette garanzie fu mantenuta. L'articolo 650 venne abrogato per l'articolo 31 del decreto 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice penale. Così che, a tutela del condannato all'ergastolo nè si comminano pene disciplinari contro i difensori negligenti che omettono di produrre i motivi di annullamento; nè il Pubblico Ministero e il relatore presso la Corte di cassazione elevano d'ufficio motivi di nullità; nè si consulta la Corte che pronunziò la sentenza, nè si chiede il parere del Consiglio di Stato.

E v'ha di più: mentre raramente la Corte di cassazione respingeva il ricorso contro una sentenza che infliggeva la morte, ora è rarissimo che, anche in vista di motivi non lievi di annullamento, si rinvii a nuovo giudizio il condannato all'ergastolo.

Per coloro che sono passivi di questa pena, ogni speranza cessa col rigetto del ricorso; ricorso non di rado affidato a difensori ufficiosi non sempre compresi dal sentimento della responsabilità che pesa su di loro nello adempimento di un ufficio sì grave e delicato.

Il legislatore sopprimendo il disposto dell'articolo 650 non ha certo fatto opera saggia. Nessuna ragione giustifica la soppressione delle cautele in favore dei condannati all'ergastolo, che già esistevano pei condannati a morte. Se il pericolo di errore giudiziario milita per l'una come per l'altra condanna, anzi se è maggiore in questo secondo caso, perchè non impedire che le possibili condanne di innocenti si rendessero ugualmente riparabili in casi di condanne all'ergastolo?

Sopprimendo le predette garanzie, certo il nostro legislatore ha ravvisato grande sproporzione fra il supplizio del patibolo e il supplizio dell'ergastolo, nel senso che questo sia di gran lunga più mite del primo. Eppure se differenza vi è in peggio, essa sta per l'ergastolo, attesa l'acerbità di questa pena, la quale se non porta alla cessazione immediata, istantanea della vita del condannato, è di tale natura da diventare una morte lenta con lunga agonia, un vero patibolo continuato. Il legislatore quando decretava l'ergastolo con la segregazione cellulare assoluta per 7 anni, col silenzio per tutta la vita, non intravedeva nell'insieme di questo regime le conseguenze funeste e deleterie che avrebbe prodotto nella salute

(1) Relaz. fatta al Ministro di grazia e giustizia *sul progetto di Codice Penale.* — Relazione del comm. F. Ambrosoli.

fisica e morale dell'ergastolano; non prevedeva che per la segregazione tanto prolungata e rigida, molti degli ergastolani avrebbero finito per preferire la morte suicidandosi; che la maggior parte di quei sepolti vivi sarebbe stata dannata ad essere vittima della tubercolosi o della pazzia. E poichè tutto ciò è oggi cosa che, se non è stata ufficialmente pubblicata, risponde però al vero, non può mettersi in dubbio che l'ergastolo sia pena peggiore della morte e quindi che le stesse cautele che proteggevano la vita dei condannati all'estremo supplizio debbano mettersi in opera pei condannati all'ergastolo.

Non è fatto che possa asserirsi con certezza, non di meno è assai probabile che parecchie delle condanne all'ergastolo di innocenti, finora ufficialmente riconosciute, si sarebbero potute evitare, o riparare più sollecitamente, se fosse rimasto in vigore l'articolo 650 e con esso quelle altre garanzie che stavano a tutela di coloro che venivano colpiti da sentenze capitali. Protetti da siffatte cautele forse non sarebbero stati condannati all'ergastolo, nè quel tal Ferrara che nel 1893 a Palermo fu ritenuto colpevole dell'assassinio dei carrettieri Gelsomino e Parrino, assassinio che fu poi scoperto essere opera di una vasta associazione di malfattori; nè l'Italia, commossa e quasi terrorizzata, avrebbe assistito per mesi parecchi al giudizio che testè ebbe luogo all'Assise di Viterbo, contro quei testimoni falsi che, capitanati e subornati dal sacerdote Gratiliano Pezzi, riuscirono a far condannare all'ergastolo, per l'assassinio del padre dello stesso Pezzi, quel povero Leone Valle, ed alla reclusione per 30 anni due altri innocenti, Pellegrini e Benedetti.

III.

Dopo tutto però si obbietterà, che, con o senza il sussidio delle garanzie predette, l'errore, trattisi di pena capitale o di ergastolo, rimarrà sempre una calamità umana che resisterà ad ogni rimedio, come ogni altra fatalità sociale.

L'obbietto non è di mia invenzione. Me lo somministra l'illustre F. Gabba, il quale si rifugiò appunto nella fatalità delle cose umane per indurne che la irreparabilità della pena di morte non era serio motivo per abolirla. E poichè il ragionamento dell'insigne giurista si attaglia tanto alla pena di morte, che a quella dell'ergastolo e ad ogni altra pena, torna in acconcio l'esaminare se questa fatalità dell'errore giudiziario debba proprio ed invincibilmente pesare sulla stirpe nostra.

Il Gabba dopo aver detto che i giudizi criminali, quanto alla scoperta del vero, si trovano di fronte quelle medesime difficoltà che ogni uomo incontra giudicando fatti che non sono caduti sotto i suoi sguardi, così prosegue:

" Le leggi di natura si devono rispettare tali quali esse sono e quindi cogli inconvenienti e i pericoli che le accompagnano. Or bene le leggi dell'ordine sociale, che sono pur leggi naturali, esigono, supponiamo, la morte degli autori di certi delitti; in un dato caso speciale altre leggi di natura, quelle cioè dell'umano intendimento, fanno sì che un tale individuo venga ritenuto reo di uno di quei delitti, non senza escludere onninamente il pericolo di errare; di che mai uno può lagnarsi, e chi può prendersela con altri che con l'autore della natura, se la società obbedendo a quella duplice necessità, e non ostante quel pericolo, mantiene il suo giudizio e gli dà esecuzione? — Quando la legge ha provveduto affinchè i giudizi criminali vengano pronunciati colla più grande circospezione, essa ha fatto tutto il suo dovere, essa ha agito come tutti gli uomini prudenti agiscono ogni giorno; se poi, ad onta di tali cure, qualche rara volta un errore si commette a danno di un innocente, è questa al certo una grande sciagura, ma una sciagura di cui nessuno ha colpa, è, per dirlo con parola usitata, una fatalità come tante altre, a cui vanno esposti l'individuo e la società „ (1).

Non è difficile confutare siffatto ragionamento.

Fino a un certo punto si può ammettere che le leggi dell'ordine sociale siano leggi di natura, e quindi fatali. Dico, fino a un certo punto, perchè le leggi del mondo sociale, a differenza delle leggi del mondo fisico, sono il prodotto sopratutto di istituzioni umane, e queste della ragione illuminata degli uomini che stanno a capo e che dirigono le sorti degli Stati.

L'ordine sociale, più che a leggi fatali di natura, è subordinato a norme inspirate dall'esperienza e dalla scienza, e a seconda che i legislatori dei popoli si inspirano a queste due fonti di verità, si avranno buone o cattive leggi, buone o cattive istituzioni. Se vi fosse fatalità nelle leggi sociali nessun governo di Stati civili potrebbe esser chiamato a rispondere del male che fa, del mal governo degli interessi del popolo. Ove le leggi sociali fossero fatali, dovrebbe ammettersi la fatalità anche del delitto, ed allora che cosa rimarrebbe della libertà morale del delinquente e della dottrina sulla responsabilità?

Ma, si conceda pure per ipotesi, che l'errore giudiziario sia una ineluttabile necessità derivante dall'ordine naturale delle cose.

Dato ciò, ed appunto perciò, dovrebbesi indurne, che il legislatore non debba statuire delle pene irreparabili, che tanto possono colpire il reo come l'innocente, sopratutto quando una necessità non esige il mantenimento di quelle severe sanzioni. Dato che negli umani giudizi non possa raggiungersi la certezza assoluta, e nei processi penali, in ispecie, possa ottenersi appena un grado di probabilità, appunto perciò rimane permanente il pericolo della condanna dell'innocente, che segna la più grande imperfezione dell'organamento sociale.

L'errore giudiziario allora si potrebbe ascrivere a fatalità quando esso fosse rarissimo, quasi fenomenale; non ora che può dirsi fatto quotidiano, e, dirò di più, per la pratica che ho del Foro penale, ripetuto più volte in un medesimo giorno nei Tribunali e nelle Corti del Regno.

Gli errori giudiziari non di fatalità, ma sono il risultato di istituzioni viziose, d'insufficienza di ponderazione, di precipitazione nei giudici sia popolari, sia di toga.

E perchè il mio discorso non resti privo di illustrazioni, accennerò a quelle cause di errore che io suppongo ben note a chi non è profano agli studi giuridico-penali.

---

(1) *Il pro ed il contro della pena di morte.*

a) Una causa frequente di errori risiede nei verdetti a maggioranza di soli sette voti: maggioranza che, mentre concede il valore di prova a 7 voti che condannano, lo nega ai cinque che assolvono, a quei cinque che il più delle volte rappresentano l'elemento più serio, più intelligente della giurìa.

Dovrebbero i legislatori tener presente a questo proposito l'avviso autorevole del MITTERMAIER: " È certo, egli diceva, che la confidenza nella giustizia delle sentenze cresce quanto più mette radice nell'animo la persuasione che molti voti si accordino per condannare e che nel seno del Collegio giudicante nessuno, o assai pochi dubbi sorgano sulla colpa. La semplice pluralità dei voti porge perciò la minor malleveria, sapendosi che qui propriamente v'ha parità di voti, coll'aggiunta di un membro debole, il quale opera dietro altrui persuasione ed è condotto a far trionfare un'opinione dalla strettezza del tempo. Quando si ritiene sufficiente la maggioranza di voti, sorge naturale l'indagine della persona da cui sia partito ogni singolo voto, e se per avventura i quattro o cinque membri che votarono contro la condanna siano i più intelligenti e più meritevoli di stima di quelli che diedero il suffragio per la colpa; e se questi per ingegno o per esercizio siano meno stimabili, la fiducia nella giustizia della sentenza viene molto diminuita ".

" Quando la legge, dice pure lo stesso A., si accontenta della maggioranza, è il solo arbitrio che decide e la pubblica confidenza ne soffre " (1).

Laonde potendosi a causa dei verdetti a sola maggioranza di 7 voti facilmente deplorare la condanna di innocenti, non è chi non veda che basterebbe la riforma di pochi articoli del Codice di procedura penale, e particolarmente dell'articolo 509, per scongiurare molti errori giudiziari.

b) Nè è da tacere della non mai abbastanza deplorata influenza che sui verdetti dei giurati esercita il riassunto presidenziale, espressione, non di rado, dei sentimenti personali del magistrato, più che imparziale soddisfazione del voto della legge. Certo non dovrà ascriversi a fatalità invincibile se alcune volte il convincimento dei giurati, anzi che delle discussioni delle parti in tenzone, sia l'eco dell'appassionato riassunto del presidente delle assise.

c) L'errore giudiziario cesserebbe inoltre di essere una fatalità per chi tale lo crede, se dalla giustizia penale venisse bandita l'ingerenza di quegli agenti segreti, sulle indagini dei quali la polizia giudiziaria assai di spesso edifica la persecuzione dei delinquenti. Perniciosi alla giustizia penale e vere insidie all'innocenza sono sempre stati i così detti confidenti della Pubblica Sicurezza, perchè non può la verità risalire all'impura fonte di occulti delatori, la cui moralità è sempre un'incognita, e che talvolta sono i ministri di vendette private, proprie od altrui.

I *fiduciarii*, e chi non lo sa? sono gente senza professione, rifiuto dei reclusorii e dei bagni penali. Della loro opera, talvolta sono richiesti, tal altra la offrono spontaneamente per coadiuvare la polizia nella scoperta dei reati.

(1) *Processo orale accusatorio.*

Non di rado l'assoldamento di questa immonda genìa di agenti segreti è dovuto alle persecuzioni di cui li fa soggetto la stessa polizia ufficiale.

Le arti di costoro sono veramente turpi e tuttochè coperte di mistero, pure a me non sono del tutto ignote, avendole apprese in parte nella discussione di importanti processi penali.

Un fiduciario, per esempio, appunto perchè non nuovo al delitto, comincia con associarsi con coloro che maturano disegni criminosi, ne asseconda tutti i progetti, e se riesce a celare la sua livrea di spia, fa credere agli ingenui consoci che in tal giorno ed ora dovranno intervenire per la perpetrazione del misfatto da lui (si noti bene) da lui progettato. Ma il mentito complice, allorchè ogni accordo è stato preso, segretamente ne avvisa la questura, la quale trova di agevole esecuzione la sorpresa in flagranza dei delinquenti

Altre volte si verifica questo, che l'organizzatore di un grave reato, comunichi al fiduciario, di cui ignora il vero essere, i nomi di molti individui che già si erano accordati per partecipare ad un dato maleficio; ma se qualcuno di essi, o per calcolo o per resipiscenza non intervenne alla consumazione del maleficio, non per questo sfuggirà al procedimento penale. Gli agenti della Pubblica Sicurezza che dal fiduciario ebbero la lista di tutti gli aderenti alla impresa criminosa, non perciò lasciano di procedere all'arresto dei non intervenuti, i quali non potendo figurare come esecutori, figureranno nel giudizio come istigatori, o partecipi nell'associazione.

In pressochè tutti i processi più clamorosi viene a galla il sistema dei fiduciarj adibiti per dissipare le tenebre in cui si avvolgono spesso i delitti. Io potrei dilungarmi su questo tema, davvero meritevole di uno studio speciale; ma *non est hic locus*. Non mancherà forse l'occasione per consacrare all'ingrato e penoso tema qualche pagina non priva d'importanza e d'insegnamenti. Per ora mi limiterò a dire, che ove venisse proscritta l'opera di codesti esseri inqualificabili, molte condanne di innocenti verrebbero evitate e certo moralizzata di molto l'istituzione della polizia giudiziaria.

d) Non m'intratterrò neppure sulle perizie medico-legali, alle quali non di rado debbono risalire così le assoluzioni di colpevoli come le condanne di innocenti. Di esse mi sono occupato in altro mio scritto (1), ed il ripetere quello che già esposi non accrediterebbe di più l'opinione di quanti sono studiosi del diritto giudiziario circa la necessità assoluta di riformare il sistema delle perizie forensi se si vuole sottrarre la società al pericolo di vedere impuniti grandi malfattori, e, quel che è più, esposti molti innocenti al martirio di immeritate, gravissime pene, non esclusa quella dell'ergastolo.

Ormai è universalmente riconosciuto che i giudizi medico-legali, se non rispondono il più delle volte alle esigenze della giustizia, gli è, in primo luogo per la sproporzione fra la capacità scientifica dei periti e le difficoltà tecniche che

(1) *Sulle Perizie Medico-Legali — Considerazioni e proposte*, Roma, 1899.

nella loro esecuzione presentano le perizie; ed in secondo luogo per la scelta, non sempre saggia, se non pure di favoritismo, che dei periti fanno i giudici istruttori. — Anzi, per questa scelta non sempre inspirata a criteri obbiettivi molti errori si sono deplorati, fra i quali mi piace mentovarne uno che per prodigio potè essere riparato.

Non è gran tempo, in un pittoresco paesello poco distante da Roma, fu trovato morto un povero campagnolo. Si constatò subito che era arma da fuoco quella che servì a spegnerne la vita. Autore del delitto fu sospettato un tal V. S. padre di numerosa famiglia, che venne senz'altro arrestato. Compiutasi l'istruttoria del processo, la Camera di consiglio del Tribunale penale, ritenendo costui sufficientemente indiziato, rinviò gli atti alla Procura generale. L'imputazione si basava sul fatto che la ferita ritenevasi irrogata dall'alto in basso (giusta l'asserto del perito giudiziario) e quindi che l'arma feritrice fosse stata esplosa dal V. S., il quale appunto all'ora del maleficio trovavasi al terzo piano della casa da lui abitata sovrastante al luogo dove il cadavere fu rinvenuto. Accresceva valore a questa preteso indizio la circostanza che pochi giorni prima dell'avvenuto omicidio, l'imputato aveva redarguito il giovane che poi si rinvenne morto. Ma il V. S. sapendosi innocente del delitto addebitatogli ricorse a tutti i mezzi che in simili casi consiglia la disperazione: pianti, smanie, grida, ingiurie persino contro il giudice istruttore. Con insistenza poi richiese di avere un colloquio col Procuratore generale, il quale, o per impulso spontaneo del suo cuore, o per sospetto in lui sorto per la strana condotta del detenuto, stimò fosse quello il caso di scrutare più addentro nel processo. Infatti, dopo aver parlato coll'imputato e raccoltene le lagnanze, venne ordinata una nuova perizia sul cadavere dell'ucciso, bene inteso col mezzo di altro sanitario. Risultato di questa seconda perizia fu questo che, non dall'altezza stabilita dal primo perito l'arma era stata esplosa, ma nello stesso piano stradale dove giaceva il cadavere. Venne ad accertarsi inoltre che il cappello che copriva il capo dell'ucciso era rimasto intatto, dal che si inferì che non si sarebbe mai irrogata dall'altezza di un terzo piano una ferita con arma da fuoco senza che il proiettile avesse forato prima del cranio il cappello che lo ricopriva.

A tanto potè giungere l'insipienza del primo perito; nè la sagacia del giudice istruttore, nè la sapienza della Camera di consiglio, valsero a sventare un errore sì grossolano e pernicioso.

Ora suppongasi che l'infelice del quale si è discorso, e che per lunghi sette mesi giacque in carcere innocente, non avesse strepitato, invocando clamorosamente giustizia; suppongasi che non si fosse voluto o potuto procedere al rinnovamento della perizia — non voluto perchè era in facoltà del Procuratore generale o della Sezione d'accusa di prestar fede al primo perito — non potuto se nella sezione cadaverica fatta la prima volta si fosse distrutta la traccia del vero — e che con quella specie di perizia si fosse andati in Corte d'assise; chi ne assicura che l'accusato, malgrado le sue lagrime, le sue proteste non sarebbe stato condannato? E chi può invece, come ora stanno le cose, dubitare della sua innocenza?

Col predetto esempio, ognun lo vede, viene dimostrato, come, a causa delle perizie fatte a casaccio da medici ignoranti, possa correre pericolo l'innocenza. Non sono però rari i casi in cui in virtù delle stesse perizie possono andare impuniti i veri e grandi delinquenti. Valga per tutti il fatto seguente:

Il 21 novembre 1889 fu portata a pubblico dibattimento davanti l'Assise di Roma (Circolo ordinario) la causa di un tal Bianchi Giovanni, accusato di assassinio, per avere nella sera del 25 agosto 1888 ferita mortalmente la propria moglie che poi precipitò da una finestra nel sottostante cortile. Questa era l'accusa che alla stregua del pubblico giudizio si rivelò fondata. Ma è da notare, che per effetto della errata prima perizia giudiziale, il procedimento penale corse pericolo di abortire. Infatti il primo referto del medico conduceva a stabilire un suicidio in luogo di un omicidio, e ciò non ostante vi fossero sul corpo della vittima i più manifesti segni delle gravissime e letali violenze patite.

Se non che a meglio persuadere il lettore dell'errore in cui cadde, non sapremmo dire se più il perito per la sua ignoranza e negligenza, o il giudice istruttore con le sue colpevoli prevenzioni, gioverà togliere dalle carte processuali le seguenti note:

Il 26 agosto 1888 il perito giudiziale, dopo accurato esame del cadavere, rendeva questo giudizio alla presenza dell'ufficio inquirente:

" La morte della Buccetti deve, a mio giudizio, riferirsi *indubbiamente* alla gravissima commozione cerebrale in lei originata dal colpo ricevuto alla testa nella caduta dalla finestra. Difatti le vaste echimosi sanguigne constatate nel collo, tanto anteriormente quanto posteriormente, le ammaccature del cuoio capelluto e quelle della regione frontale, sono là ad attestare la *evidenza* di quanto si è verificato a carico del cervello, che fu passivo di estravaso sanguigno. „

Concludeva: " la morte, adunque, che risale a circa 15 ore indietro, avvenne, a mio giudizio, per causa di commozione cerebrale. „

In seguito a questo referto, che indubbiamente escludeva il maleficio, fu data sepoltura al cadavere della giovane sventurata.

In seguito però, avendo la madre della defunta raccolto indizi bastevoli per stabilire che la morte della figliuola non a suicidio, ma doveva ascriversi ad assassinio, il cadavere veniva esumato, e, col ministero di altro giudice istruttore e coll'assistenza di altri più accreditati periti, sottoposto a novello esame.

La seconda perizia condusse a ben diversi risultati.

I nuovi periti, cioè, rinvennero nel cadavere parecchie gravissime lesioni, del tutto taciute dal primo, fra le quali una " sul lato sinistro del collo, ledente la laringe, della estensione di due centimetri e mezzo, prodotta da un corpo lacerante e contundente, fatta a corpo vivo e dichiarata di sua natura mortale. „

È a questo punto che si rivela in tutta la sua bruttezza il marcio che esiste in questa faccenda delle perizie medico-forensi nel nostro paese.

Legga il lettore il dialogo che ebbe luogo fra il primo perito, al cospetto dei suoi colleghi, e il giudice istruttore, e dica se non sia il caso di ripetere l'*ab uno disce omnes*.

Giudice: " Di tali ferite (di quelle moltissime cioè descritte nella seconda perizia) non si fa dalla S. V. parola alcuna nel verbale di visita e perizia del cadavere del 26 agosto u. p. Ora la giustizia domanda per quali ragioni vennero taciute ".

Perito: " *L'idea espostami dal magistrato inquirente che si trattava di un suicidio*, non m'indusse a fare tutte quelle minute indagini, che avrei fatto certamente se avessi potuto immaginare che si potesse trattare invece di un omicidio: e questa idea preconcetta era talmente radicata nell'animo mio che quantunque *abbia benissimo veduto ed osservato quelle ferite*, ne tenni però tanto poco conto a cagione della loro poca visibilità essendo imbrattate di sangue (!!!) da crederle anch'esse prodotte al pari delle altre lesioni dalla caduta, mentre i caratteri speciali delle ferite prodotte da armi incidenti e perforanti non mi apparvero in quella che era tale, perchè come sopra ho detto, essendo imbrattata di sangue non richiamò la mia speciale attenzione "...

Faccio grazia al lettore del rimanente del dialogo, perchè il suo sdegno nel leggerlo non si converta in una maledizione alla giustizia così male amministrata. I commenti poi a questo fatto sarebbero inutili. Possa la Commissione incaricata di studiare le riforme al Codice di procedura penale, sentire come noi lo sentiamo che, opera più patriottica, più santa non può farsi di quella di rendere impossibile che fatti sì vergognosi per la giustizia si ripetano in Italia.

e) Io vedo eziandio una permanente cagione di errori nel divieto fatto al difensore di intervenire nel periodo istruttorio. Con tale intervento molte lacune che oggi si verificano nei processi verrebbero riempite, si eviterebbero molte testimonianze false, verrebbero raccolte quelle prove che oggi sono trascurate sia nell'interesse dell'accusa, sia in quello della difesa, e sopratutto verrebbero eliminati gli inconvenienti derivanti dalla imperfezione delle perizie.

Tutto ciò ben comprese il legislatore in Francia con la legge del 1897 che ha sanzionato l'intervento di cui parlo, legge che il legislatore italiano dovrebbe senza indugio aggiungere al nostro diritto procedurale per far paghi a questo riguardo i voti oramai universali dei giuristi.

f) E non è forse altra e permanente cagione di errori giudiziari l'istituto del giudice istruttore, non sempre all'altezza delle esigenze della giustizia penale, della quale è, o dovrebbe essere il precipuo sostegno?

Nessuno ignora che da noi il giudice inquirente ha tale potere da bastare da solo ad assolvere un reo come a concorrere alla condanna di un innocente.

Ora per rimuovere i pericoli che derivano alla giustizia dal possibile abuso di tale ufficio, conviene in primo luogo subordinare in tutti i casi l'azione dello stesso giudice al voto d'un collegio di magistrati, come ad esempio della Camera di consiglio, purchè di essa non faccia parte l'istruttore; ed in secondo luogo formare una categoria speciale di funzionari per la istruzione dei processi più gravi, che richiedono cognizioni non superficiali soprattutto di medicina legale, e lunga pratica dei giudizi penali.

Bisogna persuadersi che il giudice inquirente non dev'essere da meno dei più illuminati funzionari dell'amministrazione della giustizia, perchè il delitto che egli è tenuto ad anatomizzare, e il delinquente sul quale deve concentrare tutta la sua attenzione, sono talvolta vere sfingi da spiegare. Solo a una mente nudrita di forti studi e di lunga esperienza può essere dato di risalire con successive induzioni alle varie cagioni del maleficio e discernere l'uomo che è vittima di un organismo ammalato, o di quelle aberrazioni che sono il frutto di improvvise ed insuperabili vicende sociali, da quei malfattori volgari ed induriti nel male, che hanno rotto ogni freno di coscienza, superato ogni timore di legge e che si rendono colpevoli per deliberato proposito di mettersi in lotta con la giustizia.

Nel giudice istruttore si chiede tanta prontezza e sicurezza di giudizio quanta ne occorre per spogliare dalle fallaci apparenze gli indizi proteiformi, per depurare il fatto delittuoso da tutto ciò che ne alteri la natura, per raggiungere infine il vero tra i tortuosi avvolgimenti in che si cela per gli opposti interessi che spiegarono il feroce impegno degli accusatori e l'arte industriosa dei rei.

" Nel giudice istruttore, lasciò scritto il Cesarini, vi abbisognano molto discernimento, perfetta scienza legale, spirito sagace, criterio sicuro, studi filosofici sull'uomo e sulle sue passioni, debolezze ed impeti, conoscenze sociologiche, biologiche, fisiologiche, esperienza della vita, colpo d'occhio rapido, pronto e grande operosità ".

Così, all'incirca, dovrebbe essere il giudice istruttore, acciò l'opera sua di difesa sociale non degeneri in opera dannosa alla sicurezza collettiva ed alla libertà individuale.

g) Ma non meno dell'istituto del giudice istruttore merita l'attenzione del legislatore italiano quello del Pubblico Ministero, in quanto l'opera di lui può favorire l'errore giudiziario.

A questo riguardo per non dilungarmi in considerazioni dottrinali, mi servirò di un esempio. Siamo in Corte d'assise, dove si discute una causa di omicidio premeditato. Parecchi testimoni depongono contro gli accusati, ma, venuto il loro turno, quelli della difesa depongono in senso opposto e concordemente sull'*alibi* degli accusati medesimi, il che basterebbe a dimostrare la loro innocenza, trattandosi della regina delle prove.

Accade però questo, che il rappresentante del Pubblico Ministero, mal prevenuto sul conto degli accusati e vedendo venir meno i mezzi per imbastire la preconcepita requisitoria, valendosi di una facoltà che sa poterglisi concedere, chiede ed ottiene dalla Corte che si proceda contro tutti i testimoni defensionali per falsa testimonianza. All'inatteso provvedimento per lo più tien dietro quest'altro, e cioè, i testimoni sospettati falsi, vengono provvisoriamente rinchiusi nella camera di sicurezza, dove si dà loro tempo di pensare ai casi propri.

Conseguenza di tutto ciò è la seguente. Rinchiusi in una cameretta, fatta apposta per far presentire i pericoli di una condanna, i testimoni piuttosto che andare incontro ad un giudizio penale, si accordano nel pensiero di ritrattare la

deposizione già resa. Onde è che, mutato l'andamento normale del processo, la condanna degli accusati è decretata e poco dopo sanzionata dal verdetto e dalla sentenza della Corte.

Dato questo caso, se i condannati sono innocenti, dovremo rifugiarci nella famosa fatalità dell'errore, o non piuttosto si avrà a cercare l'origine di esso nelle prevenzioni dell'accusatore pubblico e nella leggera acquiescenza della Corte alla domanda di lui?

Ma questa ipotesi cessa di appartenere alle cose inverosimili dopo il ricordato processo contro don Gratiliano Pezzi, Luigi Pezzi ed altri, recentemente svolto a Viterbo. Sarà frutto di fatalità l'errore commesso nel 1894, che condusse alla condanna di tre innocenti, se — come corre voce — per colpa di pubblici funzionari fu smarrita la via che doveva seguirsi per la scoperta dei veri colpevoli?

h) Invano, inoltre, si ricorrerà alla fatalità se l'errore fosse conseguenza dell'opera improvvida della magistratura, come ne offre esempio solenne quel povero Colucci, condannato ai lavori forzati a vita per un omicidio nè da lui, nè da altri commesso.

Al lettore non spiacerà che io ricordi quest'altro grave errore che può conferire eziandio a disingannare coloro che credono trascurabile la cifra dei condannati innocenti.

Nel 1881, a Crispiani, borgata poco distante da Taranto, il Colucci fu accusato di aver ucciso un giovanetto e di averne disperso gli avanzi. Le circostanze del delitto erano così precisate dall'accusa. — Un pastorello, per nome Loberto Francesco, petulante come vuole l'età, aveva chiesto al Colucci, suo padrone, con insistenza il magro conforto del pranzo che si dà ai braccianti dopo la mietitura e che si chiama in quei paeselli capocanale.

Il padrone aveva rifiutato, ed il giovanetto imbizzito, un bel giorno aveva abbandonato il gregge affidatogli. Fu avvertito della fuga il Colucci, che presa la direzione del pastorello, inseguendolo da lungi, lo minacciò di morte. Dopo alquanti giorni fu notata la mancanza del garzone, e la voce pubblica designò un delitto e un omicida. Il Colucci era sanguinario, mal visto dai conterrazzani, ed il processo potè presto essere compiuto. Un testimonio giurò aver veduto il Colucci esplodere il fucile contro la vittima, ferirlo alla guancia, e raccoltolo morente affidarlo ad un cugino che su un cavallo bianco attendeva lì presso. Altro testimonio potè dire che al cadavere del misero toccò orrenda cremazione.

Non ostante che l'accusa fosse mozza di gambe, perchè mancava una seria prova generica (il rinvenimento del cadavere o degli avanzi di esso), nondimeno il giudizio fu fatto, ed il Colucci venne condannato ai lavori forzati a vita dall'Assise di Lecce.

Ma dopo la condanna, in un giorno della settimana santa dell'anno successivo, un giovinetto, tra gli accorrenti alla visita dei sepolcri di Crispiani, scorge un tale che gli sembra un antico compagno. Gli si avvicina di più e diviene tremante, come colui che è al cospetto del redivivo, di Francesco Loberto, per la di cui uccisione il Colucci gemeva nella galera. La folla all'udire il fatto s'impaurisce,

ma il pastorello Loberto racconta a chiare note, che cessata la paura della vendetta del padrone, egli è ora ritornato al paese nativo, e che nel frattempo è stato al servizio del signor Denotaristefano in un paese non lungi da Crispiani. Ed agli increduli mostra nudo il petto ed il volto, su cui non apparisce nessuna cicatrice.

A Taranto s'imprecava contro i testimoni che avrebbero dovuto prendere il posto dell'innocente condannato, e si rimpiangeva questo errore giudiziario che certo permetterà ai difensori di non risalire molto addietro (checchè in contrario ne abbia pensato il Vigliani) quando vorranno cogli esempi provare che la missione della giustizia non è opera da prendersi a gabbo, e che nelle galere, nelle case di reclusione e nelle carceri gemono non pochi cui non valse l'usbergo del sentirsi puri.

Per chi abbia vaghezza di sapere quale intrigo condusse a questo errore così notevole, darò le notizie che in quel turno di tempo pubblicarono i giornali d'Italia.

Il ragazzo Francesco Loberto, supposto ucciso, aveva appena 15 anni nel 1881. Promosse l'accusa l'arciprete di Crispiani, Fedele Pavone, che funzionava anche da sindaco.

Dopo 26 giorni dall'avvenimento vien fuori una testimone, dodicenne appena (!), Apollonia Fridente, che narrò aver visto il Colucci esplodere un colpo di fucile contro il Loberto che immediatamente cadde cadavere. Alla Fridente tien dietro un altro testimonio, un ragazzo di 8 anni (!), un tal Minardi, che afferma avergli l'Apollonia riferito il fatto suddetto. In ultimo un altro teste, a nome Lacuova, non solo assicura aver visto il cadavere, ma dice di ricordarsi il luogo preciso ove giaceva.

A base di queste deposizioni si procede all'accertamento della *generica*: il cadavere, per quante ricerche siansi fatte, non si trova; e solamente sulla descrizione dettagliata che ne fa il Lacuova, si crede scoprire il luogo dove cadde il povero Loberto, perchè — vedi acume d'istruzione! — dopo tanti giorni si credè di rilevare nel campo un sito dove l'erba schiacciata indica il peso di un corpo. Dunque senz'altro l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza ritengono essere stato occultato il cadavere, e, al difetto del corpo del reato, si supplisce — non par vero — col deposto della Fridente, del Minardi e del Lacuova.

Il povero Colucci, pur gridandosi innocente, dovette chinare il capo alla dura sentenza, ponendo l'ultima sua speranza nel ricorso in cassazione, e più nella Provvidenza. E la sua speranza non rimase delusa, perchè prima ancora che il ricorso si discutesse, essendo avvenuta la scoperta del Loberto, l'atto del suo legale riconoscimento fu subito trasmesso alla Cassazione, ed il supremo magistrato il 22 aprile 1881 annullò la sentenza di Lecce, ordinando il rinvio della causa alle Assise di Trani.

La causa venne trattata il 9 maggio 1881 ed il Colucci, dopo un anno di carcere amarissimo ricuperò la libertà.

A rilevare però come giustamente la Cassazione non solo accogliesse il ricorso ma deplorasse questo errore giudiziario, che avrebbe potuto avere anche più

serie conseguenze, occorre notare alcuni dei risultamenti che si ebbero nella discussione di riparazione.

La giovinetta Fridente mentì durante il corso dell'istruzione ed innanzi alle Assise di Lecce, perchè subornata da Fedele Pavone l'arciprete-sindaco; e riferisce di essere stata pure percossa dai carabinieri, quando negava il fatto come glielo aveva suggerito l'arciprete.

Il fanciullo Minardi diceva che a lui lo aveva detto la Fridente; ed il Lacuova, triste soggetto, mentì per rendere favore all'arciprete-sindaco, affermando di averne temuto lo sdegno se si rifiutava, ed essere stato rimunerato con 5 lire e due uova!

Il reverendo ha naturalmente negato tutto. Il pubblico, che aveva invaso ogni angolo della vasta sala, fremeva, e ne aveva ben d'onde.

Duplice è la versione circa la causa per la quale l'arciprete montò la macchina a danno del Colucci. Secondo taluni il Pavone voleva vendicarsi perchè il Colucci aveva goduto i favori d'un'amica del prete. Secondo il tenente dei carabinieri, il Colucci aveva dato uno schiaffo ad una persona che dipendeva dall'arciprete.

Quali e quante considerazioni si possano fare intorno a questo errore giudiziario, ognuno può scorgere di leggeri. Magistrati che stabiliscono la generica col detto di due bambini che non possono giurare; carabinieri che fanno da istruttori; un delegato di pubblica sicurezza che prende le sommarie indagini in casa del prete Pavone, malgrado che si fosse mosso sospetto contro di costui; un funzionante da sindaco che organizza una prova artificiale per perdere un suo nemico!!

In conclusione: un errore giudiziario che come questo si basa su un reato problematico, su un'accusa non suffragata dalla necessaria generica, non è, nè può ascriversi a fatalità, nè a imperfezione dell'umana natura, ma a ignoranza colpevole dei magistrati.

Poste siffatte molteplici cause di errore, non si comprende come si possa parlare di fatalità in simile negozio; fatalità che sarebbe poi anche più strano invocare quando si versi su processi puramente indiziarii, nei quali assai facilmente si cade in errore da chi non sa o non vuol capire che l'indizio, per non essere una vera prova, si converte in un'insidia alla coscienza del magistrato sia di toga, sia popolare. Ben a ragione quindi alcune legislazioni, fra cui l'austriaca del 1853, attesa la fallacia degli indizi vietarono le condanne capitali in cause puramente indiziarie.

IV.

Ma io sono d'avviso che non solo con l'ergastolo si resero più frequenti gli errori giudiziari, ma che di essi è diventata meno facile la riparabilità in confronto alle condanne a morte.

Come la esecuzione d'una condanna capitale non può non incutere paura e terrore in chi vi assiste, così deve scuotere vivamente l'animo di coloro che cospirarono al martirio dell'innocente. Lo spettro dell'infelice decapitato o strangolato presentasi minaccioso incessantemente e turba i sonni dei veri autori del misfatto che si costituirono accusatori dell'innocente, o dei testimoni falsi che concorsero a quell'immane sagrifizio. Costoro, perseguitati dal rimorso, finiscono per confessare l'infamia di cui si macchiarono, sopratutto quando vedono appropssimarsi la fine della loro vita. A comprova di ciò abbondano gli esempi, ma io mi limito a ricordarne quattro.

1° Nel 1599 i coniugi Bellanger, osti in Parigi, furono accusati di aver assassinato il loro ospite Giovanni Proust. Condotti alla prigione dello Châtelet essi furono messi più volte alla tortura, ma anche fra gli strazi protestavano la loro innocenza. Dopo una lunga e crudele detenzione, alla vigilia di essere giustiziati, una circostanza provvidenziale fu la loro salvezza. Un carcerato, morendo, si dichiarò colpevole della morte del Proust (1).

2° Nei primi anni del secolo XVII accadde in Ravenna questo altro fatto luttuoso.

Il servitore di Alessandro Amaducci, coperto del mantello del suo padrone, assalì il corriere di Venezia, che allora transitava per Ravenna, lo uccise e lo depredò. La grassazione avvenne nella Pineta. Fattasi, non si sa dietro quali sospetti, una perquisizione in casa dell'Amaducci, si rinvenne il mantello tinto di sangue. Accusato di assassinio, l'Amaducci fu posto alla tortura, e non potendo resistere allo strazio, confessò il delitto e venne condannato a morte, e, malgrado le sue proteste d'innocenza fu impiccato.

Alcuni anni dopo, il servitore, presso a morire, si confessò colpevole della grassazione, e diede tali spiegazioni del fatto che non restò alcun dubbio sull'innocenza dell'infelice Amaducci, il cui cadavere giaceva nel sepolcro degli assassini. Si levò in Ravenna un grido universale d'indignazione, sicchè a soddisfare la pubblica opinione, le autorità del luogo ordinarono si restituissero i beni alla desolata famiglia e si ponesse una lapide, che vedesi ancor oggi a piè della scala del palazzo municipale (2).

3° Nel 1845 una giovanetta di nome Maria Guernie, fu trovata morta nel suo letto, e, secondo il giudizio dei medici, per avvelenamento. Essa doveva sposare un giovane del paese, quantunque la voce pubblica dicesse che tale matrimonio avrebbe causato la morte della di lei sorella Maddalena, una bella fanciulla di 18 anni. La credenza comune che amasse il futuro cognato bastò per determinare l'accusa contro di lei di avvelenamento della sorella.

Maddalena Guernie fu arrestata e giudicata. Essa limitossi alla semplice ne-

---

(1) Berrier, *Modèles d'éloquence judiciaire.*

(2) L'iscrizione è la seguente:

Alessandri Amaducii nob. Ravenn. — Ob alienum scelus in se espiatu naeci — Summi Juris Injuria adjudicati — Posthumam Innocentiam — Maturioribus portam indiciis — Octavi Corsi Praesidis — Amaducciarii Familia — Fortunae ac famae bonis restituta — Insignis Aequitatis monumento — Tibi Hospes Testatam voluit — Patrio annuente senatu — A. D. MDCXXXI (Dal libro del Rebaudi, *La pena di morte e gli errori giudiziari*, pag. 167).

gativa e fu condannata alla pena di morte, che subì con coraggio e senza recriminazioni.

Tutti compiangevano il padre Guernie, piombato in una profonda tristezza. Egli aveva ereditata la sostanza delle figlie, loro pervenuta dalla madre, ma senza esserne confortato. Nei primi del 1875 costui morì; ma prima di esalare l'ultimo respiro confessò all'abate Barreau di avere avvelenato la figlia maggiore e sparso il sospetto della colpevolezza della seconda, onde ereditare da entrambe. La condannata a morte, pur sapendo che l'assassino era il suo padre, aveva preferito di essere giustiziata, anzichè denunziarlo.

L'abate Barreau andò a Parigi a denunziare al Ministero di Grazia e Giustizia la confessione del vecchio scellerato.

4º In Pavia fu ucciso un garzone parrucchiere, di cognome Sforzini. La polizia pose subito le mani sul di lui padrone, certo Rusconi, parrucchiere, e lo tenne per molti anni in prigione; ma poscia meglio indagando, si persuase che lo Sforzini per isbaglio era stato colpito invece da uno studente, Sarghi, che doveva essere assassinato da certi Gallarati ed Aliprandi per mandato di una Negri Giuseppina, direttrice di una casa di tolleranza.

La causa fu portata dinanzi la Corte d'Assise di Pavia nel 1863 e la Negri fu condannata ai lavori forzati a vita, il Gallarati e l'Aliprandi a 20 anni della stessa pena, ed un tal Fiori, brigadiere di pubblica sicurezza, coinvolto nel processo per abuso di potere e corruzione, alla reclusione per anni 5.

La Corte di Cassazione di Milano annullò la sentenza e rinviò il processo alla Corte d'Assise d'Alessandria, la quale condannò la Negri alla pena di morte (pena poi commutata), il Gallarati e l'Aliprandi ai lavori forzati, ed il Fiori a 3 anni di reclusione.

Nel 1873 morì in Pavia un portinaio e confessò al prete di essere stato lui lo uccisore dello Sforzini per gelosia, e lo incaricò di denunziare il tutto alla giustizia dopo la sua morte.

V.

Per un'altra ragione, io ritengo più probabile la scoperta e riparabilità dello errore giudiziario in casi di condanne a morte anzichè in quelle di condanne all'ergastolo.

Nel primo caso la scoperta dell'errore giudiziario, oltrecchè dalla confessione dei veri colpevoli nell'approssimarsi il termine della loro vita, è agevolata dai parenti del condannato. Nella famiglia del giustiziato, per poco che si sospetti della innocenza di lui, nulla si lascia di intentato per venire a capo dell'errore, per spiegare il mistero in cui si avvolgeva il dramma chiusosi colla condanna e supplizio del proprio congiunto. Insegnino a questo proposito i fatti di Lesurque, di Calas, di Sirven e di parecchi altri in Francia, e dei fratelli Tolu in Sardegna.

Ben altrimenti accade quando avvenga la condanna all'ergastolo. I carnefici della vittima raro è che parlino, sia perchè non si affaccia al loro spirito lo

spettro vendicatore del condannato; sia perchè ignorano le vere sofferenze cui l'innocente è assoggettato.

Nè è raro il caso in cui l'errore giudiziario, in condanne all'ergastolo, non meno che in condanne a morte, rimanga occulto pel fatto che l'innocente preferisce l'immeritata espiazione alla delazione, se il colpevole è un suo stretto parente. L'eroismo non è raro anche in negozi cotanto lagrimevoli. Di martiri per sentimento di devozione filiale, simili alla ricordata Maddalena Guernie, se ne contano parecchi negli annali della giustizia punitiva.

Nelle condanne all'ergastolo, non meno che in quelle all'estremo supplizio, alle difficoltà per riparare l'errore non è poi estranea l'incredulità del magistrato, e dicasi pure la riluttanza che esso prova nel dover confessare l'errore di cui forse è stato cagione precipua.

Di questa resistenza che oppongono le autorità a riconoscer gli errori commessi io ne ebbi più volte dolorosa prova, sia che l'autorità fosse quella del Pubblico Ministero, quella giudicante, od anche lo stesso Ministro di grazia e giustizia.

Sopratutto i procuratori generali, ripeterò col Giuriati, certi che la giustizia non può ingannarsi, persuasi che quando è intervenuta una condanna (e sopratutto una condanna capitale) bisogna difenderla coi denti, non danno ascolto nè ai difensori, nè ad altri (1). È l'infallibilità del magistrato che si crede tutelare di fronte alla fallibilità generale umana.

VI.

Quand'anche però non fosse difficile scoprire l'innocenza del condannato all'ergastolo, forsechè la riparabilità di esso sarà completa?

Prescindiamo pure dal considerare che in Italia non si è ancora compreso che all'innocente condannato è dovuta una congrua indennità pei danni ingiustamente da lui sofferti; ma, e come si riparerà alla perdita di qualche congiunto, spento anzi tempo dal dolore per causa della avvenuta condanna? Come distruggere gli effetti del disonore e dell'infamia che coprì per lungo tempo il nome del condannato?

Si dirà che queste ed altre miserie l'ergastolano innocente le ha comuni con tutti coloro che sono vittime di errori meno gravi. Saranno comuni, ma fino a un certo punto; perchè ai condannati a pene temporanee e di breve durata, il Codice penale non toglie in modo assoluto nè la patria potestà, nè l'autorità maritale, nè la capacità di testare, rendendone persino nullo il testamento fatto prima della condanna (art. 33 Cod. Pen.). Inoltre chi ridonerà all'ergastolano innocente la salute irremissibilmente perduta, chi potrà rimettere in equilibrio quella mente disorganizzata, o salvare quella ragione che sta per naufragare se

---

(1) GIURIATI, *Gli errori giudiziari*, pag. 143.

già non naufragò, a causa del duro, insopportabile regime della cella e del tremendo pensiero della perpetuità della pena?

Riassumendo per concludere: fu opera santa l'abolizione dell'estremo supplizio, ma con l'ergastolo perpetuo che gli venne sostituito, male si avvisò il legislatore italiano di rendere meno frequenti e più facilmente riparabili gli errori giudiziari.

Con l'ergastolo la legislazione patria non fece un passo verso la via del progresso. Si volle essere pietosi e si diventò inumani. L'ergastolo non rassicura più del patibolo la coscienza pubblica. Infatti, spaventa il sapere che per colpa della giustizia inquirente, per vizi d'istituzioni, per malvagità di testimoni, si possa essere tradotti come malfattori in giudizio, e poi condannati alla pena dura, intollerabile ed obbrobriosa dell'ergastolo, che è estremamente severa e crudele. Il pensiero che questa minaccia possa colpire anche gli innocenti fa inorridire. E poichè non può dirsi, che per legge fatale della natura questa immane calamità incomba sul consorzio umano, di necessità deve concludersi che commette grave, imperdonabile colpa il legislatore non provvedendo con sollecitudine ad eliminare quelle cause che conferiscono all'iniquità dell'errore giudiziario. Ogni indugio in questa materia si converte in un nuovo pericolo per l'innocenza, in una offesa solenne alla giustizia.

Roma, lì 10 luglio 1900.

Avv. Giuseppe Orano.